

Le attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare previste dalla legge di bilancio 2019

Vitantonio Lippolis



Incremento delle sanzioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza

- 1) Sono aumentati del 20%** gli importi dovuti per le seguenti violazioni:
 - **Lavoro nero** (art. 3 Legge n.73/2002 e s.m.i.);
 - **Somministrazione illecita** (semplice e aggravata), **somministrazione irregolare, esazione di compensi dai lavoratori per avviarli all'assunzione o alla somministrazione, pseudo-appalto e pseudo-distacco** (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.);
 - **Violazioni delle regole sul distacco transnazionale di lavoratori** (art. 12, D.Lgs. n. 136/2016);
 - **Violazione relative alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero, del riposo settimanale e delle ferie annuali** (art. 18-bis, co.3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003);
- 2) Sono aumentati del 10%** gli importi dovuti per le violazioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal TU.Sic. (D.Lgs. n. 81/2008);
- 3) Saranno aumentati del 20%** gli importi dovuti per la violazione di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che, con apposito decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà;
- 4) Le maggiorazioni sono raddoppiate** ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.



Maxisanzione per lavoro nero

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, si applica per ciascun lavoratore la sanzione amministrativa pecuniaria:

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Fino a 30 gg.
di lavoro nero

da € 1.500 (+300)
a € 9.000 (+1.800)

Da 31 a 60 gg.
di lavoro nero

da € 3.000 (+600)
a € 18.000 (+3.600)

Oltre 60 gg. di lavoro nero

da € 6.000 (+1.200)
a € 36.000 (+7.200)



La sanzione è aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019;

La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti;



Appalto Illecito

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Condotta punita:

- Appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003;

Destinatari: pseudo-committente e pseudo-appaltatore;

Sanzione amministrativa:

- 50 euro (+ € 10 di maggiorazione) per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (*violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. 124/2004*);
- La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

Sanzione penale:

- Nel caso di accertato sfruttamento di minori si applica la pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda aumentata fino a € 300/giorno/lavoratore (+ € 60 di maggiorazione);

La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019; La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;

Sanzioni su interposizione illecita di manodopera incrementate dalla Legge bilancio 2019

Fonte Normativa	Illecito	Norma sanzionatoria	Conseguenze sanzionatorie
Art. 18, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003	Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di manodopera;	Art. 1, co. 1, e 6, D.Lgs. n. 8/2016; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	s.a. di 50 euro (+ € 10 di maggiorazione) per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico del somministratore e dell'utilizzatore; (1) (2)
Art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003	Appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003	Art. 1, co. 1, e 6, D.Lgs. n. 8/2016; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	s.a. di 50 euro (+ € 10 di maggiorazione) per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di illecita occupazione a carico del pseudo committente e del pseudo appaltatore; (1) (2)
Art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003	Distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003	Art. 1, co. 1, e 6, D.Lgs. n. 8/2016; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	s.a. di 50 euro (+ € 10 di maggiorazione) per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di illecito distacco a carico del pseudo distaccante e del pseudo distaccatario; (1) (2)
Art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003	Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione	Art. 1, co. 1, 2 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	<ul style="list-style-type: none"> Quando il contravventore non ha perseguito alcuna finalità di lucro: s.a. da 5.000 (+ € 1.000 di maggiorazione) a 10.000 euro (+ € 2.000 di maggiorazione); (1) (2) Se la condotta illecita viene posta in essere a scopo di lucro resta la contravvenzione e si applica la pena congiunta dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 1.500 (+ € 300 di maggiorazione) a 7.500 euro (+ € 1.500 di maggiorazione) ;
Art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003	Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione del personale	Art. 1, co. 1, 2 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	s.a. da 5.000 (+ € 1.000 di maggiorazione) a 10.000 euro (+ € 2.000 di maggiorazione);

(1) La violazione resta penalmente sanzionata nel caso di accertato sfruttamento di minori con applicazione della pena dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo;

(2) La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019;

La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;



Sanzioni su distacco transnazionale incrementate dalla Legge bilancio 2019

VIOLAZIONE	PRECETTO E NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	DIFFIDABILE
<p>Violazione degli obblighi di comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso (<i>fatti salvi i casi che ammettono la c.d. "Comunicazione preventiva posticipata"</i>); • L'annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco del lavoratore; • Tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 gg. dal verificarsi dell'evento; 	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 12, co.1, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018; 	<p>S.a. da 150 (+ € 30 di magg.) a 500 euro (+ € 100 di magg.) per ogni lavoratore interessato; (1)</p>	<p>Si</p>
<p>Autotrasporto: violazione dell'obbligo di circolazione con la documentazione prevista, ovvero con documentazione non conforme;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 1-bis, 1-ter e 1- quater, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 12, co.1-bis, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018; 	<p>S.a. da 1.000 (+ € 200 di magg.) a 10.000 euro (+ € 2.000 di magg.); (1) <i>Si applicano le disposizioni dell'art. 207 C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992);</i></p>	<p>Si/No</p>
<p>Violazione degli obblighi di predisporre in lingua italiana e conservare: il contratto di lavoro, i prospetti paga, il calendario delle presenze, le quietanze di pagamento delle retrib., la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il mod. A1;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 3, lett. a) D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018; 	<p>S.a. da 500 (+ € 100 di magg.) a 3.000 euro (+ € 600 di magg.) , per ogni lavoratore interessato; (1)</p>	<p>Si</p>
<p>Violazione dell'obbligo di designare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il referente nazionale incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; • Il referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, co. 3, lett. b) e co. 4, D.Lgs. n. 136/2016 • Art. 12, co. 3, D.Lgs. n. 136/2016; • Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018; 	<p>S.a. da 2.000 (+ € 400 di magg.) a 6.000 euro (+ € 1.200 di magg.);</p>	<p>Si</p>

(1) La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000;

La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019;

La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;

Sanzioni su orario di lavoro incrementate dalla Legge bilancio 2019

Precetto	Illecito	Norma sanzionatoria	Importo Sanzione	Diffida
Art. 4, co. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003	Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento compreso lo straordinario)	Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003 Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 200 (+ € 40 di magg.) a € 1.500 (+ € 300 di magg.) • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica in almeno 3 periodi di riferimento di cui all'art. 4, co. 3 o 4, la sanzione va da € 800 (+ € 160 di magg.) a Euro 3.000 (+ € 600 di magg.). • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o se si verifica in almeno 5 periodi di riferimento di cui all'art. 4, co. 3 o 4, la sanzione va da Euro 2.000 (+ € 400 di magg.) a Euro 10.000 (+ € 2.000 di magg.) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 	NO
Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003	Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore	Art. 18-bis, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	<ul style="list-style-type: none"> • Da Euro 100 (+ € 20 di magg.) a Euro 300 (+ € 60 di magg.); • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione va da Euro 600 (+ € 120 di magg.) a Euro 2.000 (+ € 400 di magg.) • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione va da Euro 1.800 (+ € 360 di magg.) a Euro 3.000 (+ € 600 di magg.) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 	NO
Art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003	Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di regola in coincidenza con la domenica) ogni 7 giorni, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero	Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003 Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 200 (+ € 40 di magg.) a € 1.500 (+ € 300 di magg.) • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica in almeno 3 periodi di riferimento di cui all'art. 4, co. 3 o 4, la sanzione va da € 800 (+ € 160 di magg.) a Euro 3.000 (+ € 600 di magg.). • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o se si verifica in almeno 5 periodi di riferimento di cui all'art. 4, co. 3 o 4, la sanzione va da Euro 2.000 (+ € 400 di magg.) a Euro 10.000 (+ € 2.000 di magg.) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 	NO
Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003	Mancata rispetto del diritto del lavoratore a fruire di un periodo annuale minimo di ferie retribuite	Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018;	<ul style="list-style-type: none"> • Da Euro 100 (+ € 20 di magg.) a Euro 600 (+ € 120 di magg.) • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione va da Euro 400 (+ € 80 di magg.) a Euro 1.500 (+ € 300 di magg.); • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione va da Euro 800 (+ € 160 di magg.) a Euro 4.500 (+ € 900 di magg.) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 	NO

La maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019;

La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti;



Sanzioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro incrementate dalla Legge bilancio 2019

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Sono aumentati del 10% le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U.Sic.

L'incremento **non si applica alle “somme aggiuntive”** di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto esse non hanno natura di “*sanzione amministrativa*” (cfr. MLPS Circ. n. 35/2013 e nota n. n. 13792 del 12/07/2016)



La maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1, co. 445 della L. n. 145/2018 si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1/1/2019; La suddetta maggiorazione verrà raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;



Previsione di incremento di ulteriori sanzioni

- **Saranno aumentati del 20%** gli importi dovuti per la violazione di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- L'individuazione di tali violazioni avverrà con apposito decreto del MLPS;



(Art. 1, co. 445 lett. d) Legge n. 145/2018)



Nuova ipotesi di recidiva specifica

Tutte le maggiorazioni delle sanzioni sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

I chiarimenti dell'INL:

- La disposizione sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”;
- Per “datore di lavoro” va inteso il soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di trasgressore (*in caso di violazioni amministrative*) ovvero di “datore di lavoro” (*in caso di violazioni punite dal TU.Sic., cfr. art. 2*);
- Andrà applicata soltanto in presenza di illeciti definitivamente accertati (*es. ordinanza d’ingiunzione pagata ovvero non opposta, sentenza passata in giudicato*) con esclusione degli illeciti eventualmente estinti in via amministrativa (*es. pagamento in misura ridotta, in diffida o a seguito di prescrizione obbligatoria*);
- Gli illeciti pregressi da considerare ai fini dell’applicazione della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’1/1/2019.



Codice tributo VAET

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

L'A.d.E ha istituito il codice tributo per consentire il versamento tramite F23 delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'art. 1, co. 445, lett. d) ed e), della legge di Bilancio 2019.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

VAET - Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall'articolo 1, co. 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- ✓ all'interno del campo 6 "codice ufficio o ente", è indicato il codice "VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ufficio territorialmente competente, come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari";
- ✓ all'interno del campo 10 "estremi dell'atto o del documento", devono essere indicati gli estremi dell'atto con cui si richiede il pagamento;
- ✓ all'interno del campo 11 "codice tributo", deve essere riportato il codice tributo "VAET".
- ✓ Le somme versate con il codice tributo VAET dovranno affluire all'entrata del bilancio dello Stato, così come indicato dall'INL.

(Agenzia delle Entrate risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019)

